

giudice ha osservato che, pur tenendo ^{conto} dei periodi di sospensione per legittimo impedimento degli imputati o dei loro difensori, il reato in esame deve essere dichiarato prescritto, non sussistendo elementi che possano condurre ad una assoluzione nel merito degli imputati. Tuttavia il provvedimento di confisca ha natura di sanzione amministrativa e deve essere adottato tutte le volte che venga in concreto accertata l'effettiva esistenza della lottizzazione abusiva, indipendentemente dall'emissione di una sentenza di condanna.

Passando, quindi, ad esaminare la c.d. truffa edilizia ai danni del comune di Golfo Aranci deve osservarsi che secondo l'ipotesi accusatoria tale pregiudizio economico sarebbe conseguenza del mutamento di destinazione d'uso realizzato. In verità nessun atto di disposizione patrimoniale che sia conseguenza immediata e diretta dell'errore in cui sarebbe stato indotto il comune risulta posto in essere dalla R.I.T.A e contestato nel capo di imputazione e, secondo lo stesso consulente del P.M., gli oneri di urbanizzazione che il comune potrebbe dover sostenere non sarebbero differenti da quelli che avrebbe comportato la realizzazione della R.T.A. D'altra parte, nella condotta degli agenti non parrebbe individuabile un preconstituito proposito fraudolento volto al conseguimento dell'ingiusto profitto con l'altrui danno ma anzi vi sarebbe la prova del contrario data dalle dichiarazioni di Luca Cieri secondo le quali la R.I.T.A. Sarda s.r.l. si vide costretta nel 1994 ad alienare le unità abitative realizzate per far fronte a sopravvenute difficoltà finanziarie. Gli imputati in ordine a tale capo di imputazione devono essere assolti perché il fatto non sussiste. Stesse argomentazioni potrebbero esser svolte per la c.d. truffa contrattuale ai danni dei condomini del Terrata 1" (capo b) non essendo pensabile che il venditore Pulcini Antonio fosse consapevole dell'uso che la sorella e i nipoti avrebbero fatto del territorio ed avesse prospettato agli acquirenti una falsa rappresentazione della realtà illustrando loro la libera fruibilità di un parco immerso nel verde. D'altro lato, nei singoli atti d'acquisto è espressamente specificato che l'oggetto della vendita è rappresentato dalla singola porzione immobiliare facente parte del complesso residenziale denominato "Villaggio Terrata" e che già nel regolamento del Consorzio si precisava che la società dante causa era proprietaria "delle sedi stradali, aree verdi ed impianti tutti con il presente atto messi in libero godimento del Consorzio senza corrispettivo alcuno" e veniva prospettata l'eventualità di una futura edificazione della zona (art.10 statuto). Non sussistono pertanto, secondo il primo giudice, gli elementi costitutivi della truffa, considerato che le società venditrici non hanno trasferito agli acquirenti l'intero comparto, né hanno posto in essere concreti comportamenti tali da ingenerare negli acquirenti una falsa rappresentazione della realtà.

In ordine poi all'occupazione abusiva (capo c) il primo giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di tardività della querela non avendo trovato in atti fondamento quanto affermato dalle persone offese che, pur avendo notato i lavori in corso fin dal 1994, si sarebbero ritenuti sviati dalle